

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3998

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANI, PRINCIPE, GUADALUPI, MANCINI, FERRI***Presentata il 21 luglio 1962*

### Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte Costituzionale ha fissato il principio che, a norma delle leggi di riforma fondiaria, quando risulti in futuro che la persona a suo tempo espropriata non era proprietaria o enfiteuta dei beni assoggettati ad esproprio, il provvedimento di espropriazione è costituzionalmente illegittimo. Il principio deriva dalla imperfetta formulazione delle norme contenute nelle leggi di riforma fondiaria e pertanto, data questa formulazione, sembra rigoroso e ineccepibile. Appunto perciò esso si rileva pieno di pericoli e può dare luogo ad abusi, che il legislatore, indubbiamente, se li avesse preveduti, avrebbe certamente evitato con una più chiara formulazione di precetti.

L'abuso più macroscopico e più facile potrebbe consistere in questo: si faccia il caso che, a norma della legge stralcio, sia stata espropriata una persona in quanto al 15 novembre 1949 (articolo 4 della legge), risultava proprietaria di certi terreni avendoli acquistati da un terzo nel 1945; nel 1963 il terzo la conviene in giudizio affermando che

nel 1945 proprietario di quei beni era ancora lui poiché l'atto, col quale glieli aveva alienati nel 1945, era nullo, se i due, attore e convenuto, sono d'accordo, sarà facile dimostrare che la ragione è dalla parte del terzo; la conseguenza sarà che questo terzo (dietro le cui spalle si nasconde l'espropriato), essendo stato riconosciuto dal giudice proprietario dei beni del 1949, ne chiederà la restituzione alla pubblica Amministrazione: e avrà causa vinta poiché il provvedimento di esproprio sarà dichiarato illegittimo in quanto era stato emesso sul presupposto che proprietario fosse un altro. Dimodoché i beni saranno liberati dall'espropriazione e non potranno più esserne assoggettati, anche se è certo che la pubblica Amministrazione, a suo tempo, avrebbe proceduto egualmente all'esproprio nelle mani del terzo qualora avesse saputo che questi sarebbe risultato il proprietario.

La proposta di legge, che si presenta al Parlamento, mira a chiarire il pensiero del legislatore male espresso, su questo punto, nelle leggi di riforma.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, devono essere interpretati nel senso che l'espropriazione, avvenuta nei confronti di chi non era, nel giorno indicato dai suddetti articoli, proprietario o enfiteuta dei beni assoggettati ad esproprio, è efficace nei confronti di chi, essendo proprietario o enfiteuta dei stessi beni in quel giorno, era passibile di esproprio a norma delle leggi citate.